

STATUTO DEL “GRUPPO FORMAZIONE MATEMATICA TOSCANA”

(modificato ex DLgs 3 luglio 2017, n. 117 e approvato dall'Assemblea nella seduta del 10/9/2019)

ART. 1 (Costituzione)

1. Tra le parti del presente atto viene costituita un'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata Gruppo Formazione Matematica Toscana, in seguito GFMT.
2. L'Associazione non ha fini di lucro e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. La sede legale dell'Associazione è presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa, Largo Bruno Pontecorvo, 5 – 56127 Pisa.

ART. 2 (Finalità)

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. d) del DLgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione esercita le sotto-indicate attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di utilità sociale in ambito educativo, per la concreta attuazione del principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione:
 - migliorare e rivalutare l'insegnamento della matematica, anche mediante la progettazione di approcci interdisciplinari;
 - curare l'aggiornamento e la formazione continua degli insegnanti di matematica dei vari ordini di scuola;
 - favorire il contatto tra università e scuola mediante una collaborazione continua e strutturale tra docenti delle due istituzioni presenti nell'Associazione, in tutte le sue attività.
2. A tali fini l'Associazione potrà intraprendere tutte le attività necessarie e connesse con gli scopi sociali, incluse la stampa e diffusione di pubblicazioni a carattere didattico e culturale, la gestione di un sito web, l'organizzazione di attività di aggiornamento e di formazione, convegni, congressi, seminari, corsi.
3. L'Associazione persegue i suoi scopi secondo modalità che sono patrimonio di un'esperienza più che ventennale nel campo della formazione matematica del gruppo GFMT: la stretta collaborazione tra docenti di scuola e docenti universitari, come vissuto nelle esperienze dei Nuclei di Ricerca Didattica e nei convegni annuali, l'apertura verso gli insegnanti che si trovano all'inizio della loro carriera, la dimensione nazionale.

ART. 3 (Adesione all'Associazione GFMT)

1. Possono essere associati sia individui (associati individuali) che associazioni ed enti operanti nel campo della formazione (associati collettivi).
2. La qualifica di associato si acquista a pieno titolo con l'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo (v. art. 6) che dovrà pronunciarsi nella prima riunione dal ricevimento della domanda, dando comunicazione degli esiti all'interessato e provvedendo all'annotazione sul libro soci.
3. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DLgs 3 luglio 2017, n. 117, è diritto di ogni associato di esaminare i libri sociali del GFMT, tramite richiesta informale o scritta al Segretario, che deve provvedere immediatamente, o comunque, in caso di motivata impossibilità, entro cinque giorni dalla richiesta.

ART. 4 (Quota sociale)

1. Gli associati sono tenuti a corrispondere una quota annuale, la cui entità, sia per gli associati individuali che per quelli collettivi, viene stabilita ogni anno per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo.
2. Si potrà indicare una quota ordinaria e una quota minima per avere la qualifica di associato sostenitore. Tale qualifica non ha effetti sul funzionamento dell'associazione.

ART. 5 (Obblighi degli aderenti)

1. In mancanza di dimissioni, gli associati sono tenuti a versare entro il 31 gennaio di ogni anno la quota di iscrizione.
2. L'associato non in regola con l'iscrizione perde i diritti attivi; se la quota non viene versata entro il 31 luglio la qualifica di associato viene sospesa.
3. La qualifica di associato si perde o per dimissioni o per morosità di un anno nel versamento della quota o per revoca della nomina; quest'ultimo provvedimento può essere adottato dal Consiglio Direttivo qualora il comportamento dell'associato sia reso incompatibile con gli interessi e le finalità dell'Associazione.
4. Avverso il provvedimento di revoca della qualifica di associato è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di cui al successivo art. 7, che ha l'obbligo di pronunciarsi in via definitiva entro 60 giorni.

ART. 6 (Organi)

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo, costituito da un numero di Consiglieri compreso fra 6 e 10;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri, costituito da tre associati che non hanno altre cariche nell'Associazione.

ART. 7 (Assemblea degli associati)

1. Gli associati nel loro insieme costituiscono l'Assemblea degli associati.
2. L'Assemblea ordinaria si raduna una volta all'anno, su invito del Presidente, per stabilire gli orientamenti e le linee di azione dell'Associazione e per approvare il bilancio dell'Associazione, secondo l'ordine del giorno stabilito all'atto della convocazione.
3. L'Assemblea degli associati, ogni tre anni, fissa il numero dei membri del Consiglio con i criteri e i limiti fissati dall'art. 7 lett. b e li elegge tutti.
4. L'Assemblea straordinaria degli associati può essere riunita su richiesta del Presidente o di un terzo dei Consiglieri (e comunque non meno di tre), oppure di un terzo dei soci. Gli associati dovranno essere informati sui motivi dell'Assemblea straordinaria con un preavviso di almeno 20 giorni.
5. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente più della metà degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto è previsto dall'articolo 19. La prima e la seconda convocazione saranno fissate nella stessa giornata.
6. In assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati individuali che hanno presentato la domanda di adesione da almeno sei mesi e che sono in regola con il versamento della quota sociale.
7. E' ammesso il voto per delega: non più di due deleghe per associato.

8. Per quanto non esplicitato nel presente articolo in merito alle competenze dell'Assemblea degli Associati, si fa riferimento all'art. 25 del DLgs 3 luglio 2017, n. 117, che viene recepito in toto nel presente statuto.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo regge e amministra l'Associazione; esso determina nei dettagli e cura la realizzazione di quanto stabilito dall'assemblea.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e sono valide quando siano presenti più della metà dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente non meno di due volte all'anno, o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
4. Il Consiglio Direttivo sostituisce, sulla base della graduatoria delle elezioni, il Consigliere che, senza gravi e documentati motivi, in dodici mesi non abbia partecipato ad almeno metà delle riunioni o che sia mancato a tre riunioni consecutive oppure che abbia presentato dimissioni volontarie dalla carica.
5. Il Consiglio Direttivo individua ogni anno le persone e gli enti con cui collaborare per la progettazione e lo svolgimento delle attività associative.
6. Il Consiglio Direttivo può, in presenza di specifiche necessità, cooptare consulenti esterni, fino ad un numero massimo di tre. Essi hanno solo voto consultivo.
7. Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea degli associati tra gli associati stessi; essi durano in carica tre anni e possono essere eletti al più per due volte consecutive.
8. Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente dimissionario convoca entro otto giorni l'Assemblea degli associati, da tenersi tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno dalla convocazione.

ART. 9 (Elezioni del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Collegio dei Proviviri)

1. La votazione per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo viene fatta dall'Assemblea degli associati su scheda unica recante l'indicazione di tutte le cariche da eleggersi, cioè Presidente e Consiglieri; ciascun socio potrà esprimere solo una preferenza per la carica di Presidente e un numero di preferenze per la carica di membro del Consiglio Direttivo fino alla metà degli eligendi.
2. Contestualmente all'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo, viene effettuata l'elezione del Collegio dei Proviviri, con una scheda sulla quale possono essere espresse due preferenze.
3. I voti espressi per la Presidenza, ove non concorrano all'elezione del Presidente, vengono conteggiati come voti per l'elezione a membro del Consiglio Direttivo.
4. Nel caso di parità di voti fra due soci proposti per la stessa carica, viene eletto il più anziano per appartenenza all'Associazione; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
5. Lo spoglio e lo scrutinio delle schede viene fatto subito dopo la chiusura del seggio dal Presidente del seggio e da due scrutatori, nominati dal Consiglio Direttivo.
6. I risultati della votazione sono pubblicati a cura del nuovo Presidente entro tre mesi dalla data dello svolgimento delle operazioni elettorali.

ART. 10 (Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, vigila sull'osservanza dello Statuto, convoca l'Assemblea degli associati, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sceglie il Vicepresidente fra i Consiglieri.

ART. 11 (Tesoriere e Segretario)

1. Il Consiglio direttivo individua al proprio interno un Tesoriere e un Segretario.
2. Il Tesoriere collabora con il Presidente e il Consiglio alla gestione amministrativa, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo secondo gli indirizzi decisi dal Consiglio e tiene le scritture contabili.
3. Il Segretario cura l'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il Presidente nei rapporti con persone, enti e istituzioni, cura e aggiorna il libro dei soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

ART. 12 (Vicepresidente)

1. Se si rende vacante la Presidenza, il Vicepresidente assume la carica di Presidente.
2. In caso di assenza o di impossibilità temporanea del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni.

ART. 13 (Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri esamina e compone le controversie che dovessero insorgere tra organi dell'Associazione. Le decisioni sono inappellabili.
2. Il Collegio deve riunirsi entro venti giorni dalla richiesta.
3. Il Collegio dei Probiviri funge anche da Organo di appello avverso le decisioni del Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio, ricevuto un ricorso, deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di venti giorni.
5. Il Collegio deve emettere la propria decisione entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 14 (Gratuità degli incarichi)

1. Le cariche sociali non ammettono, come tali, alcuna retribuzione.

ART.15 (Patrimonio sociale)

1. Il patrimonio sociale è costituito: dalle quote sociali, da contributi di associati e privati, sovvenzioni, donazioni, sponsorizzazioni ed introiti che, a qualsiasi titolo, pervengano da Enti pubblici o privati, dal patrimonio mobiliare o immobiliare dell'Associazione.
2. L'associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

ART 16 (Esercizio sociale e bilancio)

1. Il Consiglio Direttivo predispose e sottopone annualmente il bilancio consuntivo all'Assemblea ordinaria dei soci. L'esercizio sociale decorre dal 1 agosto di ogni anno sino al 31 luglio dell'anno successivo.
2. Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, che contiene, diviso in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese per l'anno successivo. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'assemblea.
3. Copia del bilancio consuntivo e preventivo è depositata presso la sede dell'associazione in modo che gli associati ne possano prendere visione.

ART. 17 (Destinazione degli utili)

1. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste, e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio fra gli associati.

ART. 18 (Modifiche allo Statuto)

1. Lo Statuto può essere modificato con l'approvazione di 2/3 dell'Assemblea degli associati.

ART. 19 (Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea all'unanimità o avviene automaticamente dopo due anni di inattività.
2. Il Presidente in carica al momento dello scioglimento resta depositario del nome dell'Associazione.
3. In coerenza con l'art. 9 del DLgs 3 luglio 2017, n. 117, la delibera dello scioglimento conterrà, in particolare, disposizioni in merito alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione: esso non potrà essere distribuito tra gli associati e dovrà essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

ART. 20 (Norma transitoria)

L'esercizio sociale dell'anno 2019/2020 viene prolungato fino al 31 luglio 2020.

ART. 21 (Norma di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.